# CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

#### CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA

## Art. 1 (Oggetto)

- 1. La convenzione istitutiva del Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, approvata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 16 dicembre 2003, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
- 2. Tra i comuni di cui all'allegato A) alla presente è istituito il Consorzio di area vasta denominato "Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ", con sede in Alessandria

## Art. 2 (Competenza consortile)

- 1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
- 2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
- 3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
  - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
  - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
  - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
  - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
- 4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
- 5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione, Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune.

## Art. 3 (Autorità d'ambito territoriale)

- 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n, I ed in attuazione del Piano regionale.
- 2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
- 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applica nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.
- 4. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

## Art. 4 (Obblighi e garanzie)

- 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
- 2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento

- delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
- 3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

## Art. 5 (Nomina degli organi consortili)

- 1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
- 2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

## Art. 6 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

- 1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
- 2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

# Art. 7 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

- 1. II Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti, a suo tempo, alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.
- 2. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
- 3. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo :
  - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso:
  - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
  - c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di

partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;

d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione; attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

## Art. 8 (Durata e scioglimento)

- 1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, 10 novembre 2028, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge,
- 2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
- 3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

## Art. 9 (Disposizioni finali)

- 1. In sede di prima attuazione il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario attualmente in carica proseguono l'incarico sino alle nuove elezioni.
- 2. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
- 3. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n, uno originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642,
- 4. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ALLEGATO A) alla convenzione

#### ELENCO COMUNI

Alessandria

Altavilla Monferrato

Bassignana

Bergamasco

Borgoratto

Bosco Marengo

Carentino

Casal Cermelli

Castelletto Monferrato

Castelnuovo Bormida

Castelspina

Conzano

Felizzano

Frascaro

Frugarolo

Fubine

Gamalero

Lu e Cuccaro Monferrato

Masio

Montecastello

Oviglio

Pecetto di Valenza

Pietra Marazzi

Quargnento

Quattordio

Rivarone

San Salvatore M.to

Sezzadio

Solero

Valenza